



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
DI MODIFICA DELLO STATUTO**

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 10 presso l'ex Cinema Astoria in via Euterpe n. 15 a Rimini si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati della Associazione "IL PALLONCINO ROSSO" convocata per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Modifiche statutarie per adeguamento al D.Lgs. 117/2017 a seguito richieste dell'Ufficio Regionale RUNTS, con conseguente approvazione nuovo statuto.**

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. Luca Zamagni, funge da segretario la sig.ra Jessica Valentini.

Il Presidente, constatato il regolare invio dell'avviso di convocazione della presente assemblea e la presenza in proprio e per delega di n.22 soci su n. 23 soci iscritti, come da foglio presenze che viene conservato agli atti, dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la precedente fissata per il giorno 25/11/2022 ed atta a deliberare su quando posto all'ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'ordine del giorno su cui l'odierna assemblea è chiamata a deliberare e precisa che a seguito del D.Lgs. 117/2017 di riforma del Terzo Settore e della comunicazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS, si rende necessario procedere a modificare lo statuto per recepire le nuove disposizioni di legge, affinché possa perfezionarsi il procedimento di migrazione dell'associazione ed essere iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente illustra nel dettaglio le modifiche statutarie, compresa la quella della denominazione in "IL PALLONCINO ROSSO APS" e poi procede alla lettura integrale del nuovo statuto dell'Associazione, articolo per articolo, fornendo adeguate delucidazioni circa le modifiche proposte.

Al termine della lettura dello statuto e accolte le proposte dei presenti emerse dalla discussione, il Presidente pone in votazione palese il nuovo Statuto che risulta composto da n. 21 articoli.

L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto sotto la lett. "A" e ne forma parte integrante ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto e ad effettuare le comunicazioni al

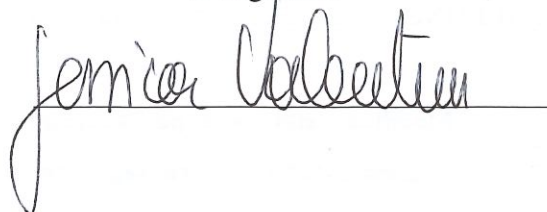
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ogni altra pratica o formalità che si rendesse necessaria ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Non essendoci altro argomento posto alla discussione e nessun altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 11,30 previa approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)  
il - 2 DIC. 2022 al n. 3972 serie 3  
e riscossi euro / con F24/F23 del 1

LA DIRETTRICE PROVINCIALE  
Domenica  Mininiani





ALLEGATO "A"

**STATUTO SOCIALE****ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione Culturale di promozione sociale denominata "IL PALLONCINO ROSSO APS", (di seguito indicata con Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Rimini (RN) all'indirizzo che risulterà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio direttivo.

**ART. 2) PRINCIPI**

L'Associazione è apertita, senza fine di lucro, gestita con criteri di democraticità della conduzione associativa e gratuità delle cariche associative. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo ecc.) sono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**ART. 3) SCOPO E FINALITÀ**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il principale obiettivo di occuparsi di temi quali quelli dell'economia condivisa, del consumo collaborativo, del coworking e più in generale della cosiddetta "terza rivoluzione industriale" e lo fa sotto tre aspetti: quello culturale, quello formativo e quello operativo. L'associazione ha una forte vocazione "sociale".

L'associazione intende raggiungere tali obiettivi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs.117/2017:

- ✓ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ✓ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ✓ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ✓ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali si propone di:

- realizzare progetti relativi a beni immobili dismessi, attraverso un approfondimento teorico e dibattito seminariale, sia mediante la progettazione e realizzazione di rigenerazione di spazi urbani dismessi e/o degradati (o comunque sottoutilizzati), tramite promozione di processi di partecipazione civica ed organizzazione di eventi ricreativi e culturali per restituire il bene alla fruizione della cittadinanza.
- Organizzare eventi culturali ed educativi su temi di particolare interesse sociale, in rete con i soggetti operanti sul territorio in un'ottica di progetto partecipativo, attraverso varie iniziative quali ad esempio: flash mob, eventi musicali e teatrali; ed eventi educativi come visite a immobili dismessi, realizzazione di opere audiovisive quali cortometraggi.

- Organizzare e promuovere momenti di incontro e di formazione della cittadinanza sui temi della partecipazione, della rigenerazione sociale e culturale di immobili dismessi e dell'innovazione sociale;
- Organizzare wake hub, seminari, incontri nelle scuole su temi della rigenerazione urbana di interesse sociale e di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- promuovere, favorire, organizzare eventi culturali quali mostre storico-fotografiche, libri e materiale audio visivo per poter permettere la diffusione dei risultati e una costante azione educativa e formativa;
- promuovere, favorire, organizzare eventi, workshop, tavole rotonde, dibattiti e attività anche attraverso il coinvolgimento di enti, amministrazioni, autori, filosofi, specialisti, opinionisti, giornalisti e creativi che operano nei settori in cui opera l'associazione.

Le attività dell'Associazione sono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore e dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

#### **ART. 4) SOCI (o Associati) E DOMANDA DI AMMISSIONE**

Possono far parte della Associazione in qualità di soci le persone fisiche italiane e straniere che dichiarano di accettare lo statuto e le finalità della Associazione e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Il numero dei soci è illimitato, in ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 non può essere inferiore a numero sette persone fisiche.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e debitamente comunicata all'interessato. Con il successivo pagamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro dei soci e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà, entro

sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di chiedere che contro il provvedimento si pronunci l'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### ART. 5) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa;
- c) ad accedere, se maggiorenni, alle cariche associative;
- d) a prendere visione dei libri sociali, inoltrando domanda scritta motivata al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 20 giorni. La consultazione avverrà presso la sede sociale, alla presenza di un membro del direttivo o di un delegato dal consiglio stesso. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti, notizie e documenti di cui vengono a conoscenza.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione nonché al rispetto delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. I soci devono inoltre mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione ed astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

La quota associativa non è rimborsabile, è intransmissibile e non rivalutabile.

Lo status di soci una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi elencati all'art. 6.

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita della Associazione.

Vige il principio del voto singolo: ciascun socio ha diritto ad esprimere un voto

#### Art. 6) DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa, fissata entro il 31 gennaio di ogni anno;
- c) esclusione;
- d) scioglimento della Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che abbia un comportamento contrastante con gli scopi statutarie, non osservi le disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali; danneggi materialmente o moralmente l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi statutariamente previsti ed in ogni caso a seguito di mancato pagamento decorsi 30g.g dall'invio di sollecito di versamento, anche collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **ART. 7) ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo
- c) il presidente del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sono gratuite, hanno una durata di tre anni e possono essere riconfermate.

#### **ART. 8) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione, è sovrana, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. E' di regola presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della adunanza. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

La convocazione dell'assemblea può avvenire anche su formale richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due componenti del consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato da spedirsi, anche con mezzo elettronico, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, della prima e della eventuale seconda convocazione che deve avvenire almeno a distanza di un giorno dalla prima.

L'assemblea può essere tenuta anche con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio nonché la destinazione del risultato d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul provvedimento di esclusione degli associati in caso di ricorso da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati, nei limiti previsti dal presente statuto;
- approva eventuali regolamenti nonché l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega; nella eventuale seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita se presente almeno la metà degli associati e delibera col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

Le assemblee sono comunque validamente costituite, anche in assenza di formale convocazione, quando sono

presenti tutti i soci.

#### ART. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Vige il principio della libera eleggibilità degli organi sociali.

Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito può nominare un vicepresidente e un segretario. Tutti le cariche sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

L'Associazione è regolata con modalità organizzative rispettose del principio di democrazia interna.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni sei mesi o ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è effettuata con avviso da inviare ai membri del Consiglio almeno 5 gg. prima dell'adunanza tramite fax, posta ordinaria o posta elettronica o altro strumento tecnologico.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con l'ausilio di strumenti informatici, in video conferenza o tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità di chi partecipa alla riunione e di chi esercita il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può delegare anche in parte ad uno o più dei suoi membri; in particolare il consiglio direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- adotta provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'assemblea;
- compie tutti gli atti, contratti e le operazioni necessarie o utili per una corretta gestione delle attività sociali che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte

Commentato [Autore sc1]: Inserirei "o altro strumento tecnologico"

in favore dell'associazione.

- ratificare eventuali provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 10) DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni anche di un solo componente del consiglio direttivo, il consiglio provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati non eletti alla carica di consigliere; ove ciò non fosse possibile dovrà essere convocata entro 60 giorni una Assemblea degli associati per sostituire il membro dimissionario. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente assumerà le funzioni di Presidente fino alla successiva Assemblea dei soci che egli stesso dovrà convocare entro 30 gg. dalle dimissioni-decadenza del Presidente uscente, per la nomina di un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero consiglio direttivo.

Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dimissionario resterà comunque in carica fino alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea

#### ART. 11) IL PRESIDENTE

Il presidente dirige la Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio

#### ART. 12) IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente, se eletto, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### ART. 13) ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 14) REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora l'organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l'associazione deve provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o la società di revisione esercitano il controllo contabile ai sensi di legge e predispongono ogni anno la relazione al bilancio. Restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.

#### **ART. 15) BILANCIO**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio verrà messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale nel termine previsto per la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti, con chiarezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

E' fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire gli utili interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo degli scopi statutari e per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 16) DURATA ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

#### **ART. 17) PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 2.

**Art. 18) RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
7. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
9. entrate derivanti da raccolte fondi e da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
10. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

**ART. 19) CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto dovrà essere sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche.

A tal proposito le parti si impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione così come ivi stabilito prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

**ART. 20) SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

**ART. 21) NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

Atto esente da imposta di bollo e registro ex art. 82 D.Lgs. 117/2017